

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 19/05/2026

FATTO

Con il ricorso il cliente afferma quanto segue:

- di aver scoperto di essere stato segnalato negativamente in CRIF e CTC;
- che le segnalazioni sono illegittime sotto il profilo formale in quanto non sono state precedute da idoneo avviso di prima segnalazione; in questo senso, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'intermediario;
- lamenta l'illegittimità del trattamento dei dati personali; le segnalazioni costituiscono una forma di trattamento dei dati; sussistono diverse violazioni della normativa europea, in particolare risultano violati gli artt. 5, 6, 7, 13 e 17
- le segnalazioni hanno causato un danno non patrimoniale; è stata lesa la sua reputazione personale e la sua immagine commerciale.

Il ricorrente chiede, in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli nei SIC, per l'effetto di ordinare all'intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione. In subordine condannare l'intermediario al pagamento di una somma.

Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

- il cliente non produce alcuna evidenza probatoria di segnalazioni negative a suo nome;
- le visure CRIF e CTC contengono solamente segnalazioni ascrivibili alla società L* M* B* B* s.n.c., non invece al cliente;
- il ricorso deve ritenersi inammissibile per assenza di qualsiasi evidenza probatoria ovvero per carenza di legittimazione attiva;
- deve ritenersi infondata anche la presenza risarcitoria;
- per tutte le ragioni esposte l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche il cliente afferma quanto segue:

- le argomentazioni dell'intermediario risultano infondate e basate su una lettura fuorviante delle visure;
- dalla documentazione emerge che egli non è soggetto estraneo alle segnalazioni; con riferimento ad un finanziamento concesso da altro intermediario (C* s.p.a.) emerge la sua qualità di coobbligato;
- la qualifica di coobbligato comporta una responsabilità solidale e personale per l'adempimento dell'obbligazione;
- è così infondata l'eccezione di legittimazione passiva;
- l'intermediario non rilascia dichiarazioni in merito alle segnalazioni in SIC;
- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità supera le argomentazioni del resistente sul risarcimento del danno.

Con le controrepliche, l'intermediario afferma che le segnalazioni eseguite da altro intermediario non hanno alcuna rilevanza; su di esse invoca la mancanza di legittimazione passiva.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta illegittime segnalazioni in SIC da parte dell'intermediario. L'intermediario chiede di rilevarsi l'assenza di legittimazione passiva del ricorrente dal momento che le segnalazioni prodotte non sono a carico del cliente, bensì di una società. Nelle repliche il cliente risponde richiamando un finanziamento concesso da altro intermediario e per il quale egli riveste il ruolo di coobbligato. Tale qualifica risulta sia dalla visura CRIF che dalla CTC. Osservando sia la comunicazione resa da CRIF sia il documento CTC è possibile in effetti osservare che il cliente, cui pure è riconducibile la società segnalata, non figura all'interno delle segnalazioni eseguite dal soggetto resistente, nemmeno in qualità di coobbligato, vi compare solamente la società. Orbene, atteso che il cliente agisce a proprio

nome in qualità di non consumatore e non come rappresentate legale della società in questione non sussiste la legittimazione attiva del ricorrente e pertanto la richiesta non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE